

Legge cyberbullismo

-Una legge creata nel 2017 prevede che il minore, vittima di cyberbullismo (se ha più di 14 anni; altrimenti i genitori come garanti) può chiedere al gestore del sito internet, del social media o al profilo in questione di rimuovere i contenuti diffusi in rete. Se non si provvede entro 48 ore, la vittima può contattare, tramite un modulo da compilare, il Garante della Privacy che interviene nelle successive 48 ore.

-La vittima e i genitori possono agire esponendo i fatti all'autorità pubblica, quindi il questore può decidere di convocare l'autore dell'atto di cyberbullismo per ammonirlo (in caso di ripetizione dell'azione si ricorrerà a conseguenze più gravi) e allora, al compimento dei suoi 18 anni l'ammonimento si estingue automaticamente.

-Si può ricorrere all'autorità per una tutela penale: le pene variano da 6 mesi a 5 anni per un maggiorenne e 6 mesi per un minorente (o 516 euro di rimborso) più il risarcimento in sede civile.

Caso di Brandy Vela

Brandy Vela, una giovane ragazza di diciotto anni del Texas, si è suicidata dopo aver subito per molti anni offese e molestie da parte di un gruppo di bulli. Si è sparata con una pistola nella sua stanza da letto, di fronte ai suoi genitori, che cercavano di strapparle l'arma. La sua storia finì in tragedia.

I suoi molestatori avevano creato profili falsi con indicata la sua foto, su siti di incontri online, fingendo che lei offriva sesso gratuito con allegato il suo numero di telefono. La ragazza aveva anche denunciato gli episodi di bullismo alla direzione della sua scuola, la Texas City Independent School. I bulli avevano usato un'applicazione per creare il falso profilo, e quindi le autorità non riuscirono a rintracciarli. Le molestie sono continuate e Brandy non è riuscita a reggerle.

La camera di Brandy è diventata un memoriale in suo omaggio, infatti le pareti sono state riempite di post-it di affetto e ricordo.

Anche dopo il suicidio, i bulli anonimi, continuavano a tormentarla online, sulle pagine create in sua memoria e ne aprivano anche altre, apposta per insultarla.

Il caso fu chiuso quando furono arrestati due bulli collegati alla vicenda: Andres Arturo Villagomez, per divulgazione illegale, e la sua fidanzata, Karinthya Sanchez Romero, per stalking e furto d'identità online. Il bullo, inoltre, aveva frequentato Brandy prima della sua relazione con Karinthya.

Caso di Flavia Rizza

Flavia Rizza è una ragazza che è stata vittima dei bulli in rete e online, porta la sua storia in tutta Italia come testimonial di "Una Vita da Social", campagna per il corretto uso di internet della Polizia di Stato. Nella sua lettera aperta, racconta la sua esperienza e invita tutte le vittime a non chiudersi nel silenzio.

Flavia racconta:

"Sono Flavia, ho 18 anni e sono al quinto anno del liceo delle scienze umane.

Qualche anno fa, dalla terza elementare fino alla prima metà del primo liceo, sono stata bersaglio di bullismo e cyberbullismo: prima il mio bullo e il suo gregge di pecoroni che lo supportava (alle volte anche inconsapevolmente) mi disturbavano con prese in giro sul mio aspetto fisico (piccolo dettaglio omissis: soffro tuttora di un'obesità grave, ma non è un valido motivo per prendermi in giro) oppure mi rompevano tutti i materiali di scuola come quaderni e penne. Al passaggio alle scuole medie la cosa non cambiò di molto perché quel ragazzino che tanto si era abituato al rito di infastidirmi era nella mia stessa classe e, con l'aiuto di alcuni ripetenti, per un anno buono mi disturbò non solo a parole ma anche con atti fisici quali percosse oppure bruschi spintoni in mezzo alla strada mentre passavano le automobili o per recuperare il mio zaino. Più volte ho rischiato di finire male.

L'ho detto ai miei genitori che mi davano fastidio e che preferivo tornare da sola oppure che mi venissero a prendere loro sotto scuola. Loro non mi sopportavano anche perché io andavo bene a scuola e mi piaceva parlare con i professori; per loro ero una "lecchina" che cercava di piacere ai prof per ottenere i voti alti. Io cercavo solo una conferma da parte degli adulti: io andavo bene, non nella scuola ma come umano, nel mio essere me. L'anno successivo si passò dal bullismo al cyberbullismo. Due mie compagne di classe, in un momento in cui io ero girata di spalle alla classe per parlare con un professore, mi hanno scattato una foto che successivamente è stata postata sui social network (nuovo dato: io non avevo alcun profilo, né un computer o un telefono in mio possesso). Una mia professoressa se ne accorse e intervenne nel minor tempo possibile. Se ne parlò sia con i genitori, sia con noi ragazzi e anche questa volta la questione si risolse nel modo migliore. L'anno passò velocemente e in un batter d'occhio mi ritrovai catapultata in terza media e a Natale mi venne regalato un netbook da utilizzare per redigere la mia tesina dell'esame. Subito mi feci un indirizzo email e con il permesso dei miei creai un account su Skype per sentire i miei parenti e mi collegai anche con alcune mie compagne di classe. Proprio da questo account e proprio da una di quelle compagne venni a conoscenza, in primavera appena iniziata, che qualche spiritoso si spacciava per me su Facebook da chissà quanto tempo e che questo profilo parlava male di me e delle persone a cui tenevo di più. Con un bel lavoro di squadra recuperammo le chat e mio padre scrisse a questo fantomatico profilo di eliminarsi entro un certo tempo per non incorrere in una denuncia. Il profilo sparì e i colpevoli vennero fuori. Se ne parlò ancora a scuola, perché alla fine cambiavano i carnefici ma non la vittima...

"Era una ragazzata, stavamo solo giocando", "Che ne sai che era per te? In fondo il tuo cognome non era scritto nemmeno nel modo corretto". Queste frasi vennero dette rispettivamente da un genitore e da uno dei colpevoli. Finì lì la questione, ma ovviamente la situazione per me era molto difficile. Io non ero molto estroversa, anzi non riuscivo a fare amicizie, ma perdere anche quelle che avevo mi ha fatto davvero molto male. Il settembre successivo iniziai il primo liceo nella scuola che tuttora frequento e verso la fine del mese spuntò un nuovo profilo che, pur avendomi creato altrettanti problemi dal punto di vista sociale, scomparve nel giro di un paio di giorni. Mi accorsi di questo profilo perché avevo aperto da poco e gli artefici del profilo falso rubarono le foto dal mio, foto che avevo postato da poco.

Trascorsi quegli anni cercando di non far notare che stavo male, io avevo bisogno di una mano perché pensavo di essere sbagliata; piansi tantissimo e molto spesso. Ringrazio ogni giorno per la vita che vivo. Ringrazio i miei genitori e tutti quelli che mi hanno teso una mano per risollevarmi sempre. Adesso ho i miei buoni amici degli scout e della scuola di teatro e la mia famiglia, la mia realtà scolastica (e parlo ancora con i prof...). Oggi vado in giro per l'Italia con la Polizia di Stato per raccontare la mia storia di ragazza vittima che ha parlato con qualcuno per farsi aiutare. Non vi dico che sia facile perché direi una bugia, ma se mai iniziate mai arrivate. Il mio consiglio è quello di parlare. Parlate se subite bullismo o cyberbullismo oppure parlate se assistete o siete a conoscenza di questi atti. Io oggi non ho più paura dei miei bulli e sto bene per il semplice fatto di essere unica e irripetibile proprio come ognuno di voi."

L'attenzione alla tematica è dimostrata anche dal fatto che la legge numero 107 del 2017, la cosiddetta legge sulla Buona Scuola, invita le istituzioni scolastiche a

raggiungere degli “obiettivi formativi prioritari”, sono individuati la “prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico si stabilisce che le iniziative di informazione siano rivolte anche ai cittadini. La formazione contro il cyberbullismo esce dalle mura scolastiche per raggiungere più persone possibile. Non più relegato a mero interesse scolastico ma diventa un caso sociale che deve essere esaminato dalla collettività. “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”. Esempio concreto: il bullo usa violenza sulla vittima affinché lo costringa a fare o omettere qualcosa per procurarsi un ingiusto profitto. Per configurare l’antigiuridicità/illiceità di tali operazioni sarà necessario provare la violazione di specifiche disposizioni di legge extrapenale, previste, per l’appunto, dal Codice della privacy ed, espressamente, richiamate dall’art. 167. La legge, in maniera significativa, non si ferma ad elencare quali siano le condotte che possano costituire un reato autonomo di bullismo, anche se, in verità, dovrebbe parlarsi di un insieme di fattispecie già tipizzate e previste dal codice penale poste in essere con lo scopo di opprimere tout court la vittima, ma prevede alcuni rimedi. La vittima di cyberbullismo.

L’INTERNET PROVIDER

Seppur brevemente, consapevole che la responsabilità dell’internet provider è oggetto di ampio dibattito in dottrina e giurisprudenza, si rinvia ad una interessante pronuncia della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito “Nel caso di pubblicazione di messaggi diffamatori all’interno di una community presente su un sito internet si configura la responsabilità a livello concorsuale del gestore del sito qualora lo stesso pur essendo a conoscenza del contenuto diffamatorio del messaggio ne continui a consentire la permanenza sul sito senza provvedere all’immediata rimozione. Qualora entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco di dati diffusi in rete, il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l’incarico di cui in oggetto ed entro le quarantotto ore non vi abbia provveduto ovvero nel caso in cui non sia possibile identificare il gestore del sito internet o del social media, l’interessato può svolgere, nelle forme del reclamo o segnalazione, al Garante per la protezione dei dati personali. In caso di condotte di ingiuria diffamazione, minaccia e trattamento illecito di dati personali commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia è applicabile la procedura di ammonimento da parte del questore. A tal fine il Questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale. Gli effetti dell’ammonimento cessano con il compimento della maggiore età.

IL REFERENTE SCOLASTICO CONTRO IL CYBERBULLISMO

La legge prevede, infine, in ogni istituto tra i docenti è individuato un referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo. Al Dirigente scolastico spetterà informare, fin da subito, le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo e, se necessario, convocare tutti gli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni e percorsi rieducativi per l'autore.

Molto efficacemente, il Ministero per l'istruzione e la ricerca ha il compito di predisporre linee di orientamento di prevenzione e contrasto puntando, tra l'altro, sulla formazione del personale scolastico e la promozione di un ruolo attivo degli studenti, mentre ai singoli istituti è demandata l'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet. Alle iniziative in ambito scolastico collaboreranno anche polizia postale e associazioni territoriali. Un compito, quindi, che impegna, in diversi fronti gli alunni, i docenti, il personale scolastico e i genitori. Gli studenti non sono più meri ascoltatori ma hanno un ruolo attivo. Acquisire consapevolezza delle proprie azioni. Molto efficacemente, si rinvia all'interessante iniziativa, diretta dal Ministero dell'istruzione e ricerca che promuove un'attività di sensibilizzazione rivolta a tutti gli interessati mediante una piattaforma telematica. A dimostrazione che internet possa essere, se utilizzato con prudenza e raziocinio, foriero di benefici e non solo di conseguenze negative e nefaste.

Leggi contro l'omofobia

Offendere qualcuno con l'appellativo di "gay", costituisce un reato, se effettuato con l'intenzione di discriminare la persona (anche se effettivamente omosessuale).

La discriminazione consiste generalmente in una disparità di trattamento rispetto ai fondamentali principi di uguaglianza, rivolta verso certi individui a cui sono ridotte le possibilità di partecipazione sociale, culturale, economica e politica a causa di alcune caratteristiche diverse, come l'età, il colore della pelle, l'orientamento sessuale, il sesso, l'identità di genere, il credo religioso, la disabilità ecc.

La proposta di legge di Zan

Alessandro Zan del Pd, combattendo contro i cosiddetti delitti contro l'uguaglianza, già previsti dagli articoli 604-bis e ter del codice penale, alle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, aggiungendo, collegandosi alla legge Mancino, aggiunge, come abbiamo detto, quelli legati ai caratteri sessuali. Oltre alla Shoah, per i crimini di genocidio, così come per quelli contro l'umanità e di guerra, per l'odio razziale e religioso, è reato anche la sola propaganda. La nuova legge mira a diffondere una cultura della tolleranza, con l'istituzione della giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, il giorno 17 maggio.

Revenge Porn

La legge 19 luglio 2019 n. 69, all'articolo 10 ha introdotto anche in Italia il reato di revenge porn, con la denominazione di diffusione illecita di immagini o di video sessualmente espliciti.

L'articolo 612 ter del codice penale rubricato "Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (revenge porn)":

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video di organi sessuali o a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5.000 a 15.000 euro.

La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.

La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procederà tuttavia d'ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio."

Condanna

La diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso della persona protagonista del / dei video può portare ad una pena da 1 a 6 anni di galera e da 5000€ fino al 15000€.

Le differenze tra revenge porn e sexting

Il fenomeno del revenge porn è legato a quello del sexting.

Con questo termine si intende lo scambiarsi contenuti piccanti attraverso smartphone e computer, molto di moda soprattutto tra i più giovani.

Ad esempio la ragazza che invia al suo fidanzato che abita lontano un selfie sensuale.

Il sexting si basa sulla libera volontà delle parti di scambiarsi messaggi di un determinato tipo e non costituisce un illecito.

Risulta diverso quando il contenuto sessualmente esplicito venga divulgato a terzi senza il consenso di chi è ritratto, in questa ipotesi si configura il reato di revenge porn.

Chi viene punito nel revenge porn

L'autore del revenge porn è chi essendo in possesso dei contenuti sessualmente espliciti, li diffonde, pubblica o cede in modo indebito, vale a dire senza il consenso delle persone ritratte.

Il reato di revenge porn può non essere commesso da chi realizzato direttamente la foto o il video in questione, oppure li ha ricevuti da colui che è rappresentato, ma anche da terzi che ne hanno la disponibilità perché il contenuto è stato messo in circolazione.

La legge punisce la diffusione illecita di immagini o di video sessualmente espliciti, sottoponendo alla stessa pena sia chi ha diffuso il materiale perché lo aveva realizzato, (ad esempio il fidanzato che scatta alcune foto alla fidanzata e poi le pubblica), sia chi entrato in possesso dei contenuti, contribuisca alla loro diffusione.

Questo argomento può rientrare nel "topic Hate Speech" perché il revenge porn è un'azione compiuta per ripicca contro un'altra, e ciò genera odio e gli effetti correlati.

Leggi che puniscono le discriminazioni

La legge che ha portato per prima il razzismo come reato è stata la "legge Reale" accompagnata dalla Convenzione di New York del 7 marzo 1966. Questa riforma ha preso in carico la responsabilità di finanziare le organizzazioni che si occupano di integrare gli extracomunitari - comprese le etnie differenti - e di abbattere tutte le possibili barriere comunicative quali, appunto,

la discriminazione; si avvale della possibilità di abrogare e annullare le leggi che sono motivo di razzismo e disparità di diritti sulla base della propria etnia, e infine lotta affinché tutte le istituzioni pubbliche, nazionali e locali si uniformino.

In seguito, nel 1993, è entrata in vigore la “legge Mancino”, ideata, in primis, contro il nazifascismo e che interviene in modo più specifico in tutte le dimostrazioni di discriminazione, che essa sia razziale, etnica o religiosa. L’innovazione rispetto alla “legge Reale” è stata proprio l’inclusione del culto religioso e questa scelta è scaturita dal particolare periodo storico da cui usciva l’Europa, cioè l’influenza del nazismo e del fascismo. Purtroppo l’aspetto oppressivo e chiuso di questa legge ha portato in molti a definirla “antidemocratica”, proprio perché, più che salvaguardare e abbattere il razzismo, era mirata all’annullamento di tutte le azioni legate al fascismo.

Anche l’art. 14 della Convenzione Europea tratta l’importanza dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (denominata CEDU) la quale proclama anche il divieto di discriminazione, stabilendo che:

“Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione”.

Per concludere, la Costituzione italiana, all’articolo 3 sancisce che:

“Tutti i cittadini, e per essi si intendono anche gli stranieri sul nostro paese, hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua di religione di opinioni politiche di condizioni personali e sociali”.

Dall’anno 2010, nella sede del Ministero dell’Interno, è stato istituito l’Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (chiamato con l’abbreviazione “Oscad”). Questa istituzione riceve, pur senza un aggiornamento costante, tutti i reati e le vicende di odio segnalate alla Polizia di Stato. Proprio in uno dei calcoli effettuati all’Oscad, si è evinto un aumento di questi casi del 42,4 per cento dal 2016 al 2017.

Pena da scontare

È prevista la reclusione fino a un anno e sei mesi o, in alternativa, la multa fino a 6.000 euro per chi diffonde ideologie basate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, e dunque porta esterni a commettere - o commette lui stesso - atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Per quanto concerne i casi di violenza fisica, questi vengono puniti con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Situazioni nelle quali è stato trovato l’aggravante e scelta la condanna

- Una ragazza di colore, di origine africana, è stata seguita e ripetutamente attaccata da un gruppo di persone (le spruzzavano addosso deodorante e insetticida, le sputavano in faccia, la colpivano con il manico della scopa e parcheggiavano la propria macchina dietro la sua per impedirle di andare a lavoro. La multa da pagare da parte di chi la infastidiva, fino a provocarle terrore psicologico, è stata in principio di soli 900€.
-
- Un ragazzo nigeriano è stato bullizzato online, ma anche dal vivo, dai suoi compagni di classe a causa del colore della pelle. È stato apostrofato svariate volte con il termine <negro di merda> e perseguitato con atti violenza privata. Riporto qui sotto la condanna da scontare da parte degli aggressori:

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, che liquida globalmente in complessivi € 3000, oltre accessori secondo legge.

Così deciso in Roma, il 15-5-2013

Il consigliere est. *cafaloro*

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
12 GIU 2013
E. FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
...

Il Presidente *...*

